

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4642

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PESCO, ALBERTI, VILLAROSA, CANCELLERI, BARONI, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, BRUGNEROTTO, BUSTO, CARINELLI, CIPRINI, COMINARDI, COZZOLINO, CRIPPA, DAGA, DELL'ORCO, D'INCÀ, FICO, GALLINELLA, SILVIA GIORDANO, L'ABBATE, LOMBARDI, LOREFICE, MANTERO, MICILLO, NESCI, PARENTELA, PAOLO NICOLÒ ROMANO, SIBILIA, TERZONI, VALLASCAS, ZOLEZZI

Istituzione del Fondo per il prestito sociale garantito, per l'erogazione di contributi destinati alla ricostruzione e all'adeguamento antisismico di edifici privati

Presentata il 15 settembre 2017

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il nostro Paese in questi ultimi anni è stato dilaniato da eventi sismici non solo imprevedibili ma devastanti che hanno interessato estese porzioni di territorio del centro-Italia.

I danni sono incalcolabili e solo per fortuna le ultime scosse registrate non hanno prodotto vittime, a differenze degli eventi sismici dell'agosto 2016.

Le vite umane perse e i danni sono in ogni modo riferibili alla vetustà e alla cattiva qualità edilizia dei manufatti, delle abitazioni e delle infrastrutture.

È indispensabile a questo punto che lo Stato intervenga trovando e attuando gli strumenti utili per procedere con la ricostruzione pubblica e privata, trovando altresì il modo per dare sollievo alle famiglie più bisognose che hanno perso i loro cari e i loro immobili.

Governo e Parlamento hanno licenziato già numerosi atti normativi ma nessuno sembra efficace nel dare risultati concreti dal punto di vista delle risorse finanziarie indispensabili per far ripartire la ricostruzione.

A questo punto è quindi necessario creare uno strumento innovativo magari frutto dell'unione di metodi e prassi già consolidate nel nostro Paese e nel nostro ordinamento giuridico.

Il metodo ideale, ad esempio, per una famiglia che ha perso l'immobile, l'abitazione o il laboratorio o il negozio nel caso di attività artigianale o commerciale oppure che ha perso il ricovero delle macchine o degli animali, ovvero, ad esempio, per un'azienda agricola, è il finanziamento a fondo perduto per il quale però è necessario reperire risorse pubbliche immediate.

Un altro strumento utile in questi casi può essere la detrazione fiscale e in Italia abbiamo avuto buoni risultati con l'utilizzo che è stato fatto, ad esempio, dell'incentivo per l'edilizia e di quello per l'efficientamento energetico, strumenti che purtroppo sono appannaggio solo di chi ha a disposizione le risorse per ricostruire o risistemare la propria abitazione ma che nulla possono fare per chi non ha a disposizione le risorse necessarie per affrontare i lavori e ha anche difficoltà nell'essere finanziato attraverso i canonici canali del credito.

Sempre in Italia sta prendendo piede uno strumento chiamato prestito sociale garantito (*social lending*) che permette, attraverso intermediari autorizzati della Banca d'Italia, di fare in modo che le persone che hanno risorse finanziarie disponibili le possano prestare a persone che invece ne hanno bisogno. Le attuali piattaforme presenti anche su *internet* seguono l'intero processo e attraverso sistemi riferiti alla diversificazione del credito verso molti beneficiari tendono a ridurre anche il rischio di investimento. Ai debitori viene richiesto un tasso di interesse un po' più alto di quello riconosciuto agli investitori e la differenza rappresenta il guadagno per la piattaforma.

Un bel passo in avanti in tal senso sarebbe quello di riuscire a far condividere le risorse economiche private in questo modo al fine di finanziare la ricostruzione pubblica e privata delle aree terremotate.

Il contenuto della presente proposta di legge non è altro che la sintesi degli stru-

menti indicati, che uniti permetterebbero allo Stato di:

1) ottenere in modo immediato le risorse per finanziare a fondo perduto gli interventi delle famiglie più bisognose senza gravare troppo sui conti pubblici;

2) dilazionare l'intervento finanziario pubblico in più anni.

Il funzionamento del prestito sociale garantito è molto semplice: i cittadini che hanno risorse disponibili hanno la possibilità di contribuire alla ricostruzione traendone un piccolo beneficio, versando quanto desiderano in un fondo appositamente istituito e accettando di riceverne la restituzione in cinque anni sotto forma di credito d'imposta con una maggiorazione del 5 per cento; invece, i cittadini che hanno bisogno di queste risorse possono accedere al fondo, sulla base di un progetto, del preventivo dei lavori certificato e dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee), per finanziare i propri lavori a fondo perduto. Entrambe le categorie di cittadini ne traggono vantaggio e tutti i cittadini avranno più sicurezza e minori spese sociali in caso di terremoto. Sulla base dell'ISEE saranno scelti dal fondo gli interventi da finanziare con priorità, partendo dai valori dell'ISEE più bassi.

Lo Stato non deve anticipare un euro e ha il tempo (cinque anni) di ammortizzare la spesa (minori entrate fiscali) compensandola con le entrate fiscali generate dall'indotto.

L'articolo 1 istituisce un Fondo per il prestito sociale garantito.

L'articolo 2 introduce un nuovo sistema di detrazioni d'imposta per le erogazioni liberali effettuate al Fondo per il *social lending*.

L'articolo 3 disciplina le modalità di accesso al Fondo e le modalità di erogazioni dei finanziamenti a fondo perso.

L'articolo 4 disciplina la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo per il *social lending* e connessi all'erogazione dei finanziamenti a fondo perduto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Fondo per il prestito sociale garantito).

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il prestito sociale garantito, di seguito denominato « Fondo », preposto alla concessione di finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione degli interventi di adeguamento sismico e di ricostruzione degli immobili di proprietà delle persone fisiche, di seguito denominati « cittadini utilizzatori », residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 annessi al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

2. Il Fondo è gestito per conto del Ministero dell'economia e delle finanze da un intermediario finanziario individuato mediante una selezione pubblica da concludere entro il 30 giugno 2018. La selezione pubblica è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

(Detrazioni d'imposta per le erogazioni liberali al Fondo).

1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate al Fondo nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge dalle persone fisiche, di seguito denominate « cittadini finanziatori », spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 105 per cento delle erogazioni effettuate. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno dell'erogazione e in quelli successivi. Nei casi di incapienza fiscale il cittadino finanziatore può fruire della detrazione nei successivi anni senza perdere alcun diritto alle detrazioni riconosciute.

2. Il credito d'imposta riconosciuto ai cittadini finanziatori ai sensi del comma 1 non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

ART. 3.

(Accesso al Fondo).

1. I cittadini utilizzatori, proprietari o comproprietari di immobili possono accedere al finanziamento a fondo perduto concesso dal Fondo al fine di effettuare gli interventi di adeguamento sismico e di ricostruzione degli edifici ubicati nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 annessi al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. L'accesso al finanziamento è limitato agli interventi di ricostruzione e adeguamento sismico dai quali derivi il passaggio a una classe di rischio inferiore attestato ai sensi delle linee guida e con le modalità di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58.

2. I cittadini utilizzatori per accedere al finanziamento a fondo perduto di cui al comma 1 devono presentare un progetto di ricostruzione o di adeguamento antisismico relativo al proprio immobile, predisposto e firmato da un professionista abilitato, e un computo metrico estimativo dei relativi lavori predisposto da un'impresa regolarmente iscritta nel registro delle imprese presso una delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. A pena dell'inammissibilità della richiesta di finanziamento, il computo metrico estimativo deve essere certificato da un professionista abilitato diverso dal progettista e non collegato, direttamente o indirettamente, alla citata impresa e al progettista.

3. I cittadini utilizzatori possono presentare all'intermediario finanziario di cui al comma 2 la richiesta di erogazione del finanziamento a fondo perduto entro il 30 settembre 2018 indicando il valore del proprio indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Entro il 31 dicembre 2018 l'intermediario finanziario, di con-

certo con l’Agenzia delle entrate, provvede a redigere un elenco dei cittadini utilizzatori richiedenti disposto in ordine crescente partendo dal valore dell’ISEE più basso. La concessione del finanziamento a fondo perduto è disposta ai sensi del predetto elenco e nei limiti di capienza del Fondo. L’elenco dei beneficiari del finanziamento è pubblicato nel sito *internet* dell’intermediario finanziario e dell’Agenzia delle entrate insieme ai documenti progettuali e contabili relativi all’intervento. L’Agenzia delle entrate rende noto il valore massimo dell’ISEE per l’erogazione dei finanziamenti a fondo perduto.

4. Il Fondo concede finanziamenti a fondo perduto non superiori a 100.000 euro per ogni cittadino utilizzatore richiedente. Il finanziamento a fondo perduto è erogato progressivamente in base allo stato di avanzamento dei lavori. I pagamenti per le spese di ricostruzione o adeguamento antisismico devono essere tracciati mediante bonifici bancari come previsto dall’Agenzia delle entrate per le detrazioni relative agli interventi di ristrutturazione edilizia.

5. Per l’anno 2018 l’importo complessivo delle erogazioni liberali in denaro effettuate al Fondo non può superare complessivamente un miliardo di euro.

6. L’intermediario finanziario di cui al comma 2, per le attività di cui al presente articolo, a valere sulle risorse del Fondo, riceve un compenso non superiore allo 0,05 per cento del volume complessivo dei finanziamenti concretamente erogati.

7. I cittadini utilizzatori che ricevono il finanziamento a fondo perduto ai sensi del presente articolo non possono usufruire per lo stesso immobile delle detrazioni fiscali relative agli interventi preposti alla riduzione del rischio sismico.

8. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione della medesima legge.

ART. 4.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, pari a 1,5 miliardi di

euro, si provvede mediante le maggiori entrate conseguenti alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'87 per cento del loro ammontare ».

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'87 per cento del loro ammontare »;

2) al comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'87 per cento del loro ammontare »;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'87 per cento ».

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

PAGINA BIANCA



17PDL0054870